

CAMERA DEI DEPUTATI N. 234

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATARELLA, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, BAGHINO, LO PORTO, RALLO, NANIA, TRANTINO, MACALUSO, MARTINAT, SOSPIRI, ALPINI, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, MACERATINI, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, PARIGI, PARLATO, PELLEGGATTA, POLI BORTONE, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 2 luglio 1987

Integrazioni e modifiche dello Statuto della Regione siciliana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale per l'elezione diretta del presidente della giunta regionale siciliana è collegata alla « cultura del presidenzialismo », ormai maggioritaria nella pubblica opinione, in dottrina, negli stessi partiti in materia di rappresentanza negli enti locali (sindaco, presidente della provincia, presidente della regione) ed all'impostazione di fondo di cambiamento istituzionale proposto dal MSI, partito antesignano e pioniere del presidenzialismo sin dal 1948 e a livello generale di regioni e a livello specifico di regione speciale siciliana.

L'impostazione presidenziale a livello generale regionale è sostenuta dal MSI-DN, subito dopo l'introduzione dell'ordinamento regionale in tutta Italia, nei convegni e nelle assemblee degli enti locali del MSI-DN (Napoli 1974, Abano 1974, Palermo-Mondello 1975) ed è consacrata nel tredicesimo Congresso nazionale del MSI-DN nel titolo V dello « Schema di costituzione per la Nuova Repubblica », predisposto dall'onorevole Franchi e approvato all'unanimità dal Congresso come documento base delle tesi di riforma istituzionale, presentate dal MSI alla Commissione Bozzi.

La necessità dell'impostazione presidenzialista e dell'allargamento contemporaneo della rappresentanza alle categorie nelle Assemblee e alla scelta di assessori al di fuori dei consiglieri e deputati regionali eletti è ribadita nel convegno nazionale dei consiglieri regionali del MSI-DN a Rapallo nel luglio 1982 con una relazione dell'onorevole Dino Grammatico, deputato regionale siciliano del MSI-DN.

Specificatamente sulla regione presidenziale siciliana i precedenti risalgono agli inizi degli anni '70 quando l'onorevole Almirante lancia da Palermo « un nuovo patto costituzionale attraverso il quale le porte del Parlamento siciliano vengano aperte alle categorie economiche, sociali, professionali, culturali e morali ».

L'idea, ripresa dal gruppo dei deputati regionali del MSI-DN all'Assemblea regionale siciliana e sviluppata nei dibattiti politici e culturali che seguirono alle elezioni regionali siciliane del 13 giugno 1971, in pesante polemica soprattutto col PCI siciliano che, in una lettera aperta (*Giornale di Sicilia* del 2 ottobre 1971) a firma dell'allora capogruppo comunista a Sala d'Ercole, onorevole Pancrazio De Pasquale, sostiene apoditticamente « *Lo Statuto della Regione non si tocca* », trova le sue prime nucleazioni nei citati convegni e si sostanzia nella proposta di revisione dello Statuto siciliano fatta dall'onorevole Dino Grammatico nel 1983 e pubblicata dai quaderni dell'Istituto siciliano di Studi politici ed economici dal titolo « La nuova regione siciliana nella proposta del MSI-DN ».

La tesi del presidenzialismo per la regione siciliana è portata avanti dal MSI anche in sede di Commissione antimafia che, come è noto, registra anche un dibattito « per la definizione delle proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause ».

In questa sede, il rappresentante del MSI, onorevole Niccolai, sin dal 1975, propone « di istituire nella regione un governo di natura presidenziale col presidente eletto dalla regione con il compito

di nominare gli assessori » al fine « di combattere l'instabilità politica, le maggioranze occasionali, occasioni queste sulle quali la mafia ha lavorato e lavorato bene ».

La proposta avanzata dall'onorevole Niccolai è respinta da tutti i partiti con votazione formale.

I tempi dello « Statuto non si tocca » del PCI anni '70 e del voto unanime degli altri partiti anni '75 contro il presidenzialismo nella regione siciliana non sono più di moda.

Il MSI, isolato pioniere, ora può documentare l'adesione al presidenzialismo e in genere negli enti locali e specificatamente per la Sicilia, con prese di posizioni di esponenti politici, di stampa, di politologi, di grandi settori della pubblica opinione.

Essendo maturo il tempo della revisione con legge costituzionale dello Statuto siciliano, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il MSI-DN propone all'attenzione del Parlamento la necessità della revisione con la presente proposta di legge, corredata dalle seguenti motivazioni, e che si basa:

- a) sull'elezione diretta del presidente della giunta regionale;
- b) sulla scelta degli assessori fuori dell'assemblea regionale;
- c) sull'integrazione dell'assemblea regionale con rappresentanti delle categorie;
- d) sul ruolo programmatico assegnato alla regione;
- e) sull'istituzione del referendum in Sicilia.

Onorevoli colleghi, nella Regione siciliana, dopo più di 40 anni di vita autonomistica, si registra:

- 1) che il divario economico e sociale, in rapporto al Centro-Nord e allo stesso Mezzogiorno, si è ulteriormente e gravemente allargato;

2) che tutti i settori economici sono in uno stato di crisi che supera già il limite di guardia;

3) che è dominante la politica dello sperpero, del clientelismo e del generico assistenzialismo;

4) che la disoccupazione, incrementata dai posti di lavoro che sono andati perduti oltre che nell'agricoltura anche nell'industria, ha raggiunto le 400 mila unità lavorative, delle quali il 70 per cento è costituito da giovani in cerca di prima occupazione.

La causa di tale drammatica situazione ha certamente riferimento agli indirizzi di politica regionale che sono stati perseguiti, ma ha anche le sue radici nello Statuto della Regione siciliana che presenta insufficienze e carenze, anche di ordine strutturale.

A dimostrazione basta rilevare:

a) che non esiste un ruolo ben definito della regione, nonostante che — a suo tempo — l'autonomia speciale, oltre che per ragioni storiche, sia nata per allineare la Sicilia sul piano economico, sociale e civile ai livelli delle altre regioni italiane;

b) che la rappresentanza, individuata esclusivamente in termini politico-ideologici, impedisce la partecipazione alla vita della regione delle categorie della produzione, del lavoro, della cultura e dell'arte;

c) che la ingovernabilità ha carattere, si può dire, permanente, dato il continuo susseguirsi di stati di crisi e di crisi;

d) che non esiste più una chiara e netta distinzione tra maggioranza e opposizione e tra legislativo ed esecutivo;

e) che è ormai un dato inesistente quello della qualificazione e della efficienza dell'esecutivo regionale.

Ebbene: la modifica costituzionale dello Statuto della Regione siciliana che si prospetta tende a colmare tali lacune e ad eliminare le lamentate insufficienze.

Ai fini di assegnare un ruolo ben preciso alla regione, con il primo comma aggiuntivo all'articolo 1 si propone che le funzioni legislative, esecutive ed amministrative siano esercitate nel rispetto del metodo della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale di indirizzo. Ne deriva un ruolo programmatico della regione destinato a fare giustizia sia delle lottizzazioni partitocratiche del potere sia delle impostazioni clientelari ed assistenziali, sia degli stessi aspetti di permeabilità delle istituzioni regionali alle infiltrazioni mafiose.

Col secondo comma, sempre aggiuntivo all'articolo 1, si afferma il principio della netta distinzione tra le funzioni legislative ed ispettive e le funzioni esecutive ed amministrative. Sostanzialmente si vuole eliminare l'attuale confusionismo per cui non solo non sono per niente chiari e distinti i ruoli tra le forze di opposizione e quelle di maggioranza, ma il potere legislativo, addirittura per legge e anche, a volte, per norme regolamentari, finisce con l'assolvere a compiti che sono di diretta pertinenza dell'esecutivo. Per esempio, l'ARS è chiamata ad approvare i bilanci degli enti a partecipazione regionale, contro tutte le norme del codice civile.

Con la modifica all'articolo 3 si punta ad integrare la rappresentanza politica con quella delle categorie della produzione e del lavoro, al fine di dare senso alla democrazia partecipativa e, soprattutto, di creare un raccordo reale tra società ed istituzioni. Il numero dei deputati regionali viene aumentato fino ad un massimo di cento in ragione dell'avvenuto aumento della popolazione siciliana.

La modifica dell'articolo 4 inserisce, invece, il principio della rappresentanza proporzionale nella costituzione del massimo organo assembleare: il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea.

La sostituzione dell'articolo 9 è un punto fondamentale della proposta, perché afferma il principio della elezione diretta del presidente della regione e dell'autonomia dello stesso a costituire la

Giunta regionale operando scelte di responsabilità al di fuori dell'Assemblea.

Sostanzialmente con tale sostituzione si tende:

a) a garantire la stabilità politica, dato essenziale perché la regione possa esercitare il ruolo programmatico;

b) a dare concretezza al principio costituzionale della sovranità popolare;

c) a sottrarre al dominio dei partiti, alle loro tresche e ai condizionamenti, sia la massima magistratura della regione sia l'intera Giunta regionale;

d) a costituire le condizioni di fondo perché la scelta dei componenti della Giunta sia fatta all'insegna della competenza e della qualificazione degli uomini chiamati a governare la regione.

Il fatto che i componenti della Giunta siano scelti al di fuori dell'Assemblea elimina, tra l'altro, la sfrenata lotta di potere che ad ogni crisi si sviluppa all'interno dei partiti di maggioranza e delle stesse correnti.

C'è, in altri termini, nella proposta, che va dall'elezione diretta del presidente della regione, alla scelta dei componenti della Giunta e all'esercizio delle funzioni sul piano della collegialità, un vero sbar-

ramento nei confronti del sistema clientelare e mafioso che, in Sicilia, fino ad oggi ha imposto ai vertici pubblici personaggi succubi dei « padrini » o delle cosche partitocratiche, ed anche il ritorno alle virtù civiche ed al presidio del consenso popolare.

La sostituzione dell'articolo 10 è una logica conseguenza dell'elezione diretta. Viene infatti disciplinata l'eventualità di dimissioni, di revoca, di incapacità o morte del presidente della regione.

Le altre modifiche sono, in linea di massima, aggiustamenti di adeguamento alla realtà di situazioni esistenti.

Le modifiche all'articolo 15 scaturiscono, per esempio, dal dato di fatto che in 39 anni, nonostante la disposizione statutaria e leggi in materia, i cosiddetti liberi consorzi di comuni non sono mai stati costituiti.

L'articolo 19 è invece una innovazione tendente a far sì che anche in Sicilia, come del resto avviene nelle regioni a Statuto ordinario, sia possibile l'esercizio del diritto del popolo al *referendum* sulle leggi approvate.

Con tale articolo si introduce infatti l'istituto del *referendum*, oggi mancante.

Per tutte queste considerazioni, si nutre fiducia che la proposta possa essere accolta dal Parlamento italiano.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 1 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 1-bis. — La regione esercita le funzioni legislative, esecutive ed amministrative, nel rispetto del metodo della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale di indirizzo.

Le funzioni legislative ed ispettive dell'Assemblea devono essere sempre nettamente distinte dalle funzioni esecutive ed amministrative del presidente della regione e della giunta regionale ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana è sostituito dai seguenti:

« L'assemblea regionale siciliana è composta per metà da rappresentanti politici eletti a suffragio diretto e per l'altra metà da rappresentanti delle categorie produttive eletti a suffragio universale diretto nell'ambito delle categorie riconosciute nella regione, secondo leggi emanate dall'assemblea regionale.

Il numero dei deputati regionali è fissato per legge con riferimento alla popolazione della regione e comunque non dovrà essere superiore a 100 ».

ART. 3.

1. L'articolo 4 dello statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — L'assemblea regionale elegge nel suo seno il presidente, due vice

presidenti, i segretari dell'assemblea e le commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi politici e altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'assemblea regionale ».

ART. 4.

1. L'articolo 9 dello statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — Il presidente della regione è eletto a suffragio universale con voto diretto uninominale.

La giunta regionale è nominata dal presidente della regione che ne sceglie i membri al di fuori dell'assemblea regionale. I membri sono preposti dal presidente regionale ai singoli rami dell'amministrazione. Gli assessori regionali esercitano le loro funzioni collegialmente, secondo apposita legge regionale ».

ART. 5.

1. L'articolo 10 dello statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — Il presidente della regione, in caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dal vice presidente che è scelto tra i membri della giunta e nominato contestualmente alla costituzione della giunta regionale.

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del presidente della regione, il vice presidente regionale indice, entro tre mesi, le elezioni della nuova assemblea ».

ART. 6.

1. L'articolo 11 dello statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — L'assemblea regionale è convocata dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre con ordine del giorno in cui

siano indicati tutti gli argomenti da trattare nella sessione e, straordinariamente, a richiesta del governo regionale, o di almeno venti deputati ».

ART. 7.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 15 dello statuto della Regione siciliana sono sostituiti dal seguente:

« L'ordinamento degli enti locali si basa nella regione sui comuni e sulle province, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria ».

ART. 8.

1. L'articolo 16 dello statuto della Regione siciliana è abrogato.

ART. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 19 dello statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

« L'assemblea regionale, non più tardi del mese di novembre, approva il bilancio della regione per il successivo esercizio, predisposto dalla giunta regionale ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 19 dello statuto della Regione siciliana è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 19-bis. — È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano 30 mila elettori.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'assemblea regionale siciliana.

La legge regionale determina le modalità di attuazione del *referendum* ».